

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo  
e il sussidiamento della costruzione della Latteria sociale di Aquila

(del 29 maggio 1962)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

La Latteria sociale di Aquila, istituita nel 1953 con una succursale di spaccio a Dangio, è ancora attualmente insediata in un locale di affitto di scomodo accesso. La sede attuale non offre nessuna possibilità per lo sviluppo commerciale dell'azienda e non consente nemmeno l'installazione dei dispositivi tecnici per il trattamento e la conservazione del latte, adeguati all'importanza del Comune.

Con l'apporto industriale, nell'ultimo quinquennio, degli impianti idroelettrici della Blenio S.A., la maggior parte dei Comuni della Valle di Blenio ha registrato un aumento demografico: la popolazione residente ad Aquila è salita da 617 abitanti nel 1950, a 649 nel 1960. Il raccordo stradale attraverso il passo del Lucomagno, Biasca — Disentis, è molto frequentato dagli utenti della strada e in questi ultimi anni i Comuni della Valle di Blenio hanno conosciuto un certo sviluppo turistico, grazie soprattutto al rimodernamento di alcuni alberghi ed esercizi pubblici che, nei mesi estivi, attraggono parecchie centinaia di villeggianti.

L'economia lattiera nel Comune di Aquila è considerevole e non ha subito cedimenti nella produzione in questi ultimi anni. Essa si compendia nelle seguenti cifre che si riferiscono all'esercizio 1961:

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Numero dei produttori                                               | 45          |
| Latte consegnato alla Latteria                                      | lt. 111.692 |
| Vendita ai consumatori di latte crudo                               | lt. 50.638  |
| Quantitativo di latte centrifugato                                  | lt. 60.466  |
| Fornitura di latte centrifugato (panna) alla Centrale di Bellinzona | lt. 5.605   |
| Punta di produzione massima mensile (marzo 1961)                    | lt. 17.164  |
| Punta di vendita mensile                                            | lt. 4.219   |

Le cifre esposte dimostrano la necessità di costruire una latteria attrezzata e moderna. Il 16 aprile 1962, la Latteria sociale di Aquila presentò, unitamente al Municipio, un progetto per la costruzione che venne esaminato dalla commissione di assistenza tecnica per l'industria del latte e dall'Ufficio tecnico dei lavori sussidiati dallo Stato, i quali raccomandano l'accettazione del medesimo.

La nuova latteria sorgerà in zona centrale del paese (vicino alla fermata dell'auto postale) e permetterà un facile trasporto delle eccedenze del latte lavorato alla Centrale di Bellinzona e nei mesi estivi dell'approvvigionamento di latte di soccorso.

L'accordo intervenuto fra gli enti interessati (Latteria sociale e Municipio di Aquila) per il finanziamento della nuova costruzione e per l'acquisto del sedime su cui sorgerà la stessa è del seguente tenore:

- a) La spesa è assunta dal Comune;



- b) E' in facoltà della latteria di effettuare il riscatto dello stabile entro dieci anni. Valendosi di questa facoltà la latteria rimborserà al Comune la spesa che non sarà stata coperta dai sussidi federale e cantonale meno il 20 % che sarà condonato a titolo di sussidio comunale ;
- c) Fino a riscatto non avvenuto, massimo 10 anni, la Latteria pagherà al Comune un canone annuale d'affitto di Fr. 300,— ;
- d) Trascorsi dieci anni, qualora nel frattempo la latteria non avesse effettuato il riscatto, saranno stabilite le nuove condizioni d'affitto e di riscatto di comune accordo, assicurato sin d'ora che lo stabile non sarà sottratto all'uso per cui fu costruito e le condizioni d'affitto e di riscatto saranno ancora di favore per la Latteria.

Col beneficio dei sussidi cantonali e federali e del 20 % del contributo comunale, resterebbero quindi scoperti circa 21.000,— franchi che, la Latteria sociale di Aquila ha la possibilità di totalmente riscattare mediante l'accantonamento di un utile di esercizio annuo di franchi 2.000,—/2.500,— corrispondendo nel prescritto periodo di riscatto di 10 anni un contributo di Fr. 300,— annui al Comune.

Il preventivo di spesa ammonta a franchi 53.000,— da ripartirsi come segue :

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| a) costruzione dello stabile                       | Fr. 40.100,— |
| b) attrezzatura e arredamento                      | » 5.900,—    |
| c) acquisto del terreno e demolizione della stalla | » 7.000,—    |
| Importo complessivo <u>Fr. 53.000,—</u>            |              |

Lo statuto della Latteria sociale di Aquila è conforme alle norme del Codice federale delle obbligazioni e contiene le garanzie esatte dello Stato per la concessione del sussidio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Cioccarei*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Lafranchi*

**DECRETO LEGISLATIVO**  
**concernente il sussidiamento della costruzione**  
**della Latteria sociale di Aquila**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1962 n. 1065 del Consiglio di Stato,  
richiamandosi al decreto legislativo 14 marzo 1956, capitolo II

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Sono approvati il progetto e il preventivo per la costruzione della Latteria sociale di Aquila.

*Art. 2.* — Sulla spesa preventivata sussidiabile di Fr. 53.000,— è concesso il sussidio del 25 % pari a Fr. 13.250,—.

*Art. 3.* — In caso di scioglimento della società, l'eccedenza attiva sarà destinata al rimborso integrale dei sussidi ottenuti dallo Stato e qualora la Latteria sociale venisse sciolta, prima che la stessa abbia effettuato il riscatto dello stabile fatto costruire dal Comune, il Comune di Aquila si ritiene garante verso lo Stato dei sussidi ottenuti per la costruzione.

*Art. 4.* — Il versamento del sussidio è condizionato alla presentazione dei documenti giustificativi e della polizza di assicurazione contro gli incendi e i danni delle forze naturali.

*Art. 5.* — La spesa non è soggetta alle riduzioni contemplate dai decreti legislativi sui provvedimenti finanziari, e sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'economia pubblica — divisione agricoltura — sotto la voce di bilancio 1.103.17 « Esercizio 1962 ».

*Art. 6.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---



